

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Shimano Europe BV (Nunspeet, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo PRO — Domanda di registrazione n. 14 468 904

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 7/12/2017 nel procedimento R 1332/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e respingere l'opposizione n. 002654773 proposta avverso l'applicazione per il marchio dell'Unione europea n. 014 468 904;
- condannare l'EUIPO alle spese;
- condannare la Shimano Europe B.V. alle spese dei procedimenti dinanzi all'EUIPO

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento n. 2017/1001;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 27 febbraio 2018 — Bayer Intellectual Property/EUIPO (Raffigurazione di un cuore)

(Causa T-123/18)

(2018/C 142/82)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bayer Intellectual Property GmbH (Monheim am Rhein, Germania) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo (Raffigurazione di un cuore) — Domanda di registrazione n. 15 701 568

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 dicembre 2017 nel procedimento R 145/2017-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

- accogliere il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso dell'EU IPO.
- condannare l'EU IPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 27 febbraio 2018 — Van Haren Schoenen / Commissione

(Causa T-126/18)

(2018/C 142/83)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: van Haren Schoenen BV (Waalwijk, Paesi Bassi) (rappresentanti: S. De Knop, B. Natens, A. Willems e M. Meulenbelt, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14, e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE a causa della mancanza di base giuridica del regolamento impugnato e, in subordine, sulla violazione del principio dell'equilibrio istituzionale di cui all'articolo 13, paragrafo 2, TUE.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 226 TFUE, a causa della mancata adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International (C-659/13 e C-34/14, EU:C:2016:74).
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, paragrafo 1 e 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036⁽¹⁾ e del principio di certezza del diritto mediante l'istituzione di dazi antidumping su merci che si trovano in libera pratica.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1036 in quanto i dazi antidumping sono stati istituiti senza una nuova valutazione dell'interesse dell'Unione. Secondo la ricorrente sarebbe in ogni caso manifestamente errato decidere che l'istituzione di dazi antidumping era nell'interesse dell'Unione.